



Programma 86

LEGGE N. 219 DEL 14-5-1981 LEGGE REGIONALE N.14 DEL 20 3 1982

PROVAZIONE	:	DELIBERA	DEL	CC.	N.	DEL	
INTRODUZIONI	:	DELIBERA	DEL	CC.	N.	DEL	36.
PROVAZIONE	:						



Marcello Vittorini

PROF. ING. ARCH.	MARCELLO ALESSANDRA	VITTORINI VITTORINI
DOTT. DOTT.	FILOMENO ANNA	MOSCATI COZZOLINO

CHE DI ATTUAZIONE

DATA 29-12-1986

AGG.



ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

- P.P.A. Programma pluriennale di attuazione di cui all'art. 18.
- P.U.E. Piani Urbanistici esecutivi di cui allo art. 20.
- L.N. 1150/42 Legge Nazionale 17 agosto 1942, n. 1150
- Legge Urbanistica
- L.N. 167/62 Legge Nazionale 18 aprile 1962 n. 167
- Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.
- D.M. 1404/68 Decreto Ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404 - Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della Legge 6 agosto 1967 - n. 765.
- D.M. 1444/68 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alla attività collettiva, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumen-

L.R. 14/82 Legge Regione Campania 20 marzo 1982
 n. 14. Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'art. 1, 2° comma della legge regionale 1.9.81 n. 65.

L.R. 9/83 Legge Regionale 7 gennaio 1983 n. 9.
 Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio, dal rischio sismico.

R. F. A.

Art.10

Art.11

Art.12

Art.13

Art.14

Art

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I° - GENERALITA'

- Art. 1 - Finalità delle norme ed elaborati del Piano Regolatore Generale.
- Art. 2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia.

CAPITOLO II° - INDICI URBANISTICI - EDILIZI

- Art. 3 - Indici urbanistici
- Art. 4 - Indici edilizi
- Art. 5 - Distanze ed altezze
- Art. 6 - Applicazione degli indici

CAPITOLO III° - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

- Art. 7 - Categorie di intervento
- Art. 8 - Manutenzione ordinaria
- Art. 9 - Manutenzione straordinaria
- Art.10 - Restauro e risanamento conservativo
- Art.11 - Ristrutturazione edilizia
- Art.12 - Demolizione con o senza ricostruzione
- Art.13 - Nuova edificazione
- Art.14 - Ristrutturazione urbanistica
- Art.15 - Nuovo impianto
- Art.16 - Attrezzatura del territorio
- Art.17 - Uso e tutela delle risorse naturali

TITOLO II° - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

CAPITOLO IV° - PROGRAMMATA ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art.18 - Il programma pluriennale di attuazione

CAPITOLO V° - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art.19 - Definizione

Art.20 - Piani urbanistici esecutivi

Art.21 - Oneri di urbanizzazione

Art.22 - Intervento edilizio diretto

Art.23 - Concessione onerosa

Art.24 - Concessione gratuita

Art.25 - Autorizzazione

TITOLO III° - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLO VI° - ZONIZZAZIONE

Art.26 - Suddivisione del territorio comunale in zone

Art.27 - Zone B e C, a prevalente destinazione residenziale: destinazioni ammesse

Art.28 - Zone B1: di ricostruzione

Art.29 - Zone B2: sature

Art.30 - Zone B3: di completamento del capoluogo

Art.31 - Zone B4: di completamento nelle aree collinari

Art.32 - Zone C : di nuovo impianto

- Art. 33 - Zone D a destinazione artigianale, industriale e servizi.
- Art. 34 - Zone E: destinate all'agricoltura: norme generali.
- Art. 35 - Zone E1: agricole.
- Art. 36 - Zone E2: agricole di tutela
- Art. 37 - Zone F: Attrezzature pubbliche di interesse generale; Cimitero - aree destinate a viabilità.
- Art. 38 - Zone G: Servizi pubblici di livello comunale.
- Art. 39 - Fasce di rispetto ed aree sottoposte a particolare disciplina di salvaguardia e tutela.
- Art. 40 - Zonazione del territorio in prospettiva sismica e prescrizioni specifiche
- Art. 41 - Norme finali.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I° - GENERALITA'

Art. 1 - Finalità delle norme ed elaborati del Piano Regolatore.

Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG) ai sensi della L.N. 1150/42, della L.N. 10/77, della L.N. 219/81, della L.N. 187/82, della L.R. n. 14/82 e n. 9/83 e rispettive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle altre norme legislative vigenti, e in quanto compatibili, delle vigenti norme regolamentari.

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. A.1. Inquadramento territoriale del PRG
- TAV. A.2. Analisi del territorio comunale: uso agricolo del suolo 1:5000
- TAV. A.3. Analisi del territorio comunale: vincoli territoriali con particolare riferimento ai beni ambientali e paesaggistici di cui alla legge 431/85-1:5000.
- TAV. A.4. Carta geolitologica 1:5000
- TAV. A.5. Carta idrogeologica 1:5000.
- TAV. A.6. Carta geomorfologica 1:5000
- TAV. A.7. Carta dell'idrologia di superficie 1:5000
- TAV. A.8. Carta della densità del drenaggio naturale 1:5000
- TAV. A.9. Carta delle pendenze 1:5000

- TAV. A.10. Carta delle altimetrie 1:5000
- TAV. A.11. Carta litotecnica 1:5000
- TAV. A.12. Carta della stabilità generale 1:5000
- TAV. A.13. Previsioni del Programma di fabbricazione vigente 1:5000.
- TAV. A.14. Situazione di fatto e progetto preliminare del PRG 1:2000.
- TAV. A.15. Previsioni del PdR 83, del PdR 86, PEEP 86/1 e PEEP 86/2 1:2000.
- P.0.1. Relazione generale
- P.0.2. Relazione geologica
- P.1. Disciplina d'uso del suolo del territorio comunale 1:5000.
- P.2. Disciplina d'uso del suolo - capoluogo - 1:2000.
- P.3. Rete viaria di piano - capoluogo - 1:2000.
- P.4. Zonazione sismica e prescrizioni specifiche (indagini e modalità costruttive) 1:5000 - 1:2000.
- P.5. Norme di attuazione.

Art. 2 - Trasformazione urbanistica ed edilizia

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, prevista dal P.R.G. e dal relativo P.P.A., partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata alla "concessione" o alla "autorizzazione da parte del Sindaco, di cui agli artt. 23, 24 e 25 delle presenti norme.

Le sole previsioni del P.R.G. e del relativo P.P.A. non conferiscono inoltre la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici ove le opere di urbanizzazione primaria, indicate al successivo art. 21 manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali.

CAPITOLO II° - INDICI URBANITICI ED EDILIZI

Art. 3 - Indici urbanistici

S.T. Superficie territoriale - E' la superficie perimetrata per ciascuna zona del P.R.G., comprendente sia le aree destinate alla edificazione, sia le aree pubbliche e di uso pubblico, sia quelle destinate a strade e piazze.

S.F. Superficie fondiaria - E' la superficie delle aree a destinazione omogenea di zona, utilizzabile a fini edificatori, al netto delle strade destinate al pubblico transito; essa pertanto risulta dalla somma della superficie copribile (e/o coperta) e delle aree scoperte (pavimentate o meno) di pertinenza della costruzione.

U.T. Indice di utilizzazione territoriale - S.U./S.T. la massima superficie utile (S.U.), espressa in

metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (S.T.).

U.F. Indice di utilizzazione fondiaria = $S.U./S.F.$ la massima superficie utile (S.U.), espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (S.F.).

I.T. Indice di fabbricabilità territoriale = $V.C./S.T.$ il volume massimo (V.C.), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (S.T.).

I.F. Indice di fabbricabilità fondiaria = $V.C./S.F.$ il volume massimo (V.C.), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

Art. 4 - Indici edilizi

S.U. Superficie utile - La somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre al primo ecc.) con esclusione:

a) dei porticati a piano terreno di uso pubblico, di qualsiasi altezza;

b) dei porticati e delle pensiline di uso privato o condominiale, per una aliquota non superiore al 20% della Superficie Utile complessiva (S.U.);

c) dei balconi e delle logge coperte con profondità non superiore a mt. 2,00;

d) dei sottotetti non praticabili non finestrati, e di quelli praticabili e/o finestrati, la cui altezza libera interna sia inferiore a mt. 1,60;

e) delle cabine elettriche, delle centrali termiche, dei locali destinati a cantine, depositi ed autorimesse.

S.C. Superficie coperta - la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici utili (S.U.) dell'edificio, comprese le superfici dei porticati di uso pubblico, privato, condominiale.

R.C. Rapporto di copertura = $S.C./S.F.$ il rapporto massimo fra la superficie coperta (S.C.) e la superficie fondiaria (S.F.).

S.U.A. Superficie utile abitabile (riferita alle residenze permanenti e temporanee ed ai locali destinati ad attività di commercio al dettaglio di artigianato e di servizio per le attività turistiche, agli esercizi pubblici e di interesse collettivo e ad altre attività terziarie).

La superficie utile abitabile è quella definita dall'art. 3 del D.M. 10 maggio 1977 n. 801 come "la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci,

vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi".

H.F. Altezza dell'edificio - L'altezza massima fissata nelle tavole di piano per gli edifici viene misurata come segue:

- negli edifici con copertura piana : è data dalla differenza fra la quota dell'estradosso dell'ultimo solaio e la quota del colmo strada o del piano campagna;

- negli edifici con copertura non piana : è data dalla differenza fra la quota del piano di gronda e la quota del colmo strada o del piano campagna;

- negli edifici con copertura non piana: è data dalla differenza fra la quota del piano di gronda e la quota del colmo strada o del piano campagna. Al di sopra del piano di gronda sono ammesse soltanto le falde di tetto, con pendenza non superiore al 45%.

H.M. Altezza massima assoluta - L'altezza massima assoluta dei fabbricati non può essere superiore a m. 12,00, misurati dalla quota del colmo strada o del piano campagna. Anche i colmi dei tetti ed i volumi tecnici devono essere contenuti all'interno di tale altezza, al di sopra della quale possono emergere soltanto comignoli e canne di ventilazione.

V.C. Volume del fabbricato - E' pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (S.U.) dei singoli piani moltiplicata per l'altezza lorda dei piani stessi che, nel caso dei piani di abitazione, viene fissata in m. 3,00, in considerazione del fatto che l'altezza netta di piano dovrà essere pari a m. 2,70-2,75.

Art. 5 - Distanze e altezze

Nelle aree incluse nel perimetro dei Piani di recupero di cui all'art. 28 delle presenti norme, le distanze minime tra i fabbricati risultano dalle planimetrie in scala 1/500 del Piano di recupero vigente.

In tutte le altre zone è prescritto che la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) sia pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di m. 10,00.

La distanza degli edifici dai confini di proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di m. 5,00. Per quanto riguarda le distanze dalle strade possono essere prescritte, nelle planimetrie di P.R.G., con apposita simbologia, distanze inferiori o superiori.

La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà (non di zona) può essere ridotta a m. 0,00 se è intercorso un accordo fra i proprietari confinanti o se preesiste edificio con parete in confine, nel

rispetto comunque delle norme in materia di costruzioni in zone sismiche.

Nelle zone B, ... sature e di completamento è consentito edificare in margine alla viabilità esistente e di progetto. Inoltre, qualora esistano edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., la cui distanza dai confini sia inferiore a quella fissata dal terzo comma del presente articolo, le nuove costruzioni sui lotti limitrofi potranno essere realizzate ad una distanza dai confini pari alla metà della propria altezza e con un minimo assoluto di m. 5,00 sempre nel rispetto delle norme in materia di costruzioni in zone sismiche.

Gli edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G., di altezza non superiore a due piani abitabili, possono essere ampliati e/o sopraelevati fino alla altezza massima di m. 7,50, una sola volta e per un volume non superiore al 15% di quello preesistente, purchè la distanza minima fra le pareti di edifici non sia inferiore a m. 10,00 e purchè la distanza dal confine non sia inferiore a m. 3,00: per le costruzioni in confine tali distanze sono ridotte a m. 0,00.

Le distanze dai confini e dai fabbricati si misurano dal limite esterno della facciata, dei balconi e delle scale a giorno con aggetto superiore a m. 1,20 dal muro dell'edificio.

Art. 6 - Applicazione degli indici

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (I.T. e U.T.) determinano l'edificabilità nelle zone in cui l'attuazione del P.R.G. è subordinata alla formazione di P.U.E. di cui all'art. 20 delle presenti norme.

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (I.F. e U.F.) determinano l'edificabilità nei singoli lotti: essi specificano rispettivamente i volumi e le superfici utili che sono costruibili su ciascun lotto.

Nei casi in cui nelle planimetrie di piano sono riportate sia la superficie copribile sia l'altezza massima ammissibile, il volume risultante dal prodotto di tali grandezze non è comunque realizzabile: esso infatti corrisponde ad un solido immaginario, all'interno del quale deve essere compreso l'edificio e può essere superiore a quello risultante dalla applicazione degli indici U.F. e I.F.

CAPITOLO III - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 7 - Categorie di intervento

In applicazione delle Leggi Nazionali e Regionali vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica

ed edilizia sono riconducibili alle seguenti categorie:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- demolizione con o senza ricostruzione
- nuova edificazione
- ristrutturazione urbanistica
- nuovo impianto
- attrezzatura del territorio
- uso e tutela delle risorse naturali.

Art. 8 - Manutenzione ordinaria

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:

- 1) pulitura esterna e ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti
- 2) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o dei caratteri costruttivi;
- 3) rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o del-

le tinte o dei caratteri costruttivi;

- 4) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
- 5) tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
- 6) riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
- 7) riparazione di pavimenti interni.

Per gli edifici industriali ed artigiani, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria anche quelli che riguardano le opere di riparazione degli impianti tecnologici.

L'intervento di manutenzione ordinaria non è soggetto nè a concessione nè ad autorizzazione.

Art. 9 - Manutenzione straordinaria

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali fatiscenti degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso.

In particolare, sono opere di manutenzione straordinaria: il rifacimento totale di intonaci, di recinzioni, di manti di copertura, di rivestimenti, di zoccolature e pavimentazioni esterne, anche con modificazione dei tipi di materiali esistenti e delle tinte, il rifacimento ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico senza aumento della superficie utile nè variazione della destinazione d'uso.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori; tale autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

Art. 10 - Restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un'insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,

il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. 11 - Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un'insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica delle caratteristiche distributive del singolo alloggio o di più alloggi, senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

L'intervento di ristrutturazione edilizia è soggetto alla concessione di cui agli artt. 23 e 24 delle presenti norme.

Art. 12 - Demolizione con o senza ricostruzione

Gli interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi.

L'intervento di demolizione con ricostruzione è soggetto alla concessione di cui agli artt. 23 e 24.

Art. 13 - Nuova edificazione

L'intervento consiste nella edificazione di qualsiasi opera emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro materiale; nonché di qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione al suolo, sia in grado di costituire unità abitabile o agibile.

Il tipo di intervento comprende anche:

- a) ampliamento - inteso come aumento dell'estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la creazione di volumi o superfici utili supplementari;
- b) sopraelevazione - intesa come estensione in senso verticale di tutta o di parte della costruzione esistente;
- c) adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria per la parte mancante all'atto della richiesta di concessione.

L'intervento di nuova edificazione è soggetto alla concessione di cui agli artt. 23 e 24 delle presenti norme.

Art. 14 - Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un'insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

L'intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto alla concessione di cui agli artt. 23 e 34.

Art. 15 - Nuovo impianto

L'intervento comprende il complesso di tutte le opere necessarie per la formazione delle nuove aree urbane, secondo la destinazione prevista dal P.R.G., ed in particolare:

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- realizzazione di edifici destinati a residenza e/o attività produttive;
- opere accessorie di arredo urbano.

L'intervento di nuovo impianto è soggetto alla concessione di cui agli art. 23 e 24 delle presenti norme.

Art. 16 - Attrezzatura del territorio

Sono gli interventi rivolti alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di infrastrutture, impianti, at-

trezzature ed opere pubbliche realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti quali: Stato, Regione, Provincia, Comune, Aziende autonome, Ferrovie dello Stato, ANAS ed altri Enti Pubblici non territoriali quali l'ENEL e la SIP, nonché le Aziende concessionarie di pubblici servizi (gas, acqua, ecc...). Sono altresì compresi gli interventi di cui allo art. 9, punto a) della L.N. 10/77 (1).

Gli interventi di attrezzatura del territorio sono soggetti alla concessione di cui all'art. 24 delle presenti norme.

Art. 17 - Uso e tutela delle risorse naturali

gli interventi relativi all'uso delle risorse naturali comprendono il prelievo dalle falde idriche, le escavazioni di ogni tipo di materiali sabbiosi, ghiaiosi ed argillosi, la perforazione di pozzi per la ricerca e lo sfruttamento di risorse del sottosuolo.

Sono comprese altresì tutte le opere tese alla difesa, alla salvaguardia ed all'uso delle risorse idriche, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti Pubblici, istituzionalmente competenti o dai privati per conto dei suddetti Enti.

Ferme rimanendo le vigenti norme legislative, ogni intervento compreso in questa categoria è soggetto ad un'autorizzazione, da parte dell'autorità comunale, che deve contenere ogni disposizione e prescrizione

atta a garantire la più approfondita tutela idrogeologica, ecologica ed ambientale del territorio comunale.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

CAPITOLO IV° - PROGRAMMATA ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 18 - Il programma pluriennale di attuazione.

Il P.R.G. si attua sulla base del P.P.A. di cui allo art. 13 della L.N. 10/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Il P.P.A. coordina gli interventi pubblici e privati, in rapporto alle previsioni della spesa pubblica, in coerenza con le indicazioni degli strumenti di programmazione comprensoriali e regionali.

Il P.P.A. ha durata triennale e può essere modificato ed integrato non prima di un anno dalla sua approvazione; deve inoltre essere sottoposto a revisione in seguito all'approvazione di varianti generali al P.R.G., al P.E.E.P., al P.I.P.

Qualora entro i termini stabiliti dal P.P.A., nelle aree individuate nello stesso, i privati aventi titolo, singolarmente o riuniti in consorzio, non abbiano presentato istanza di concessione corredata dagli atti, documenti ed elaborati richiesti dalle vigenti norme, il Comune, con deliberazione consiliare, può procedere all'esproprio delle aree stesse.

Al di fuori del P.P.A., sono consentiti, nel rispetto delle prescrizioni delle presenti norme, gli interventi di cui all'art. 9 della L.N. 10/77 (1).

CAPITOLO V° - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 19 - Definizione

Il P.R.G. si attua attraverso i piani urbanistici esecutivi (P.U.E.) o attraverso interventi edilizi diretti, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, delle prescrizioni grafiche e normative del P.R.G.

Art. 20 - Piani urbanistici esecutivi

I P.U.E. di iniziativa pubblica, previsti dal P.R.G., sono i seguenti:

- Piani per l'Edilizia Economica Popolare di cui alle Leggi Nazionali 167/62 e 219/81 e successive modifiche ed integrazioni (P.E.E.P.);
- Piani delle aree da destinare agli Insediamenti Produttivi di cui alla L.N. 865/71 ed alla L.N. 219/81 (P.I.P.);
- Piani di recupero di Iniziativa Pubblica di cui alle leggi 457/78 e 219/81 (P.d.R.);
- Piani particolareggiati ai sensi della L.N. 1150/42

Art. 21 - Oneri di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle sottoelencate:

- a) le strade;
- b) i parcheggi pubblici e gli spazi di sosta;
- c) le fognature;
- d) i sistemi di distribuzione dell'acqua, dell'energia elettrica, della forza motrice e del telefono;
- e) la pubblica illuminazione;
- f) il verde pubblico;
- g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al diretto servizio degli insediamenti.

Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle sottoelencate:

- 1) gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo;
- 2) il mercato, i centri civili e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
- 3) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- 4) gli spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport;
- 5) i parcheggi pubblici.

Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione comunale, nel rispetto delle tabelle parametriche definite dalla Regione (2).

Art. 22 - Intervento edilizio diretto

In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.U.E., ed in quelle disciplinate da P.U.E. approvati, il Piano Regolatore Generale si attua per intervento edilizio diretto, subordinato al rilascio di:

- concessione onerosa di cui al successivo art. 23;
- concessione gratuita di cui al successivo art. 24;
- autorizzazione di cui al successivo art. 25.

L'intervento edilizio diretto può essere effettuato sia da operatori pubblici, sia da privati, alle condizioni prescritte dalle presenti norme.

Art. 23 - Concessione onerosa

La concessione edilizia onerosa non si applica nei casi di cui all'art. 9 della L.N. 10/77 (1) e di cui all'art. 56 VI° comma della legge 219/81 (3).

La concessione edilizia deve prevedere tra l'altro:

- 1) Gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate o da realizzare a cura del Comune, in proporzione al volume ed alla superficie utile edificabili, determinati ai sensi dell'art. 5 della L.N. 10/77 (2), ovvero, qualora dette spese vengano coperte, in tutto o in parte, attraverso la diretta esecuzione delle opere, le relative garanzie finanziarie, gli

- elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al comune;
- 2) la quota di contributo commisurata al costo di costruzione, determinata ai sensi dell'art. 6 della L.N. 10/77 (4);
 - 3) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
 - 4) l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle norme del P.R.G.;
 - 5) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dalla concessione.

Nei casi di cui all'art. 9, punto b), della L.N. 10/77 (1), il contributo di cui al punto 1) del comma precedente è sostituito dall'impegno, assunto dal concessionario a mezzo di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione, determinati ai sensi dell'apposita convenzione-tipo deliberata dal Consiglio comunale, in conformità alla convenzione-tipo regionale.

Art. 24 - Concessione gratuita

Nelle ipotesi previste dall'art. 9 della L.N. 10/77, escluso il punto b), (1), e nel rispetto dell'art. 56 VI° comma, Legge 219/81 (3), la concessione edilizia è rilasciata a titolo gratuito e deve prevedere tra l'altro:

- 1) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso;
- 2) l'obbligo di mantenere le destinazioni d'uso nel rispetto delle norme del P.R.G.;
- 3) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella concessione.

Art. 25 - Autorizzazione

Per gli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 17, l'esecuzione dei lavori è soggetta ad autorizzazione del Sindaco che deve contenere, tra l'altro, le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d'uso, nonché, se del caso, l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso nel rispetto delle norme del P.R.G.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione del Sindaco i seguenti interventi:

- installazione di insegne pubblicitarie, lapidi, cartelli, mostre, lumi;
- installazione di tende aggettanti su spazi pubblici;
- installazione di cabine telefoniche ad uso pubblico, nonché di apparecchi distributori automatici;
- installazione di chioschi provvisori stagionali (con esclusione di uso anche temporaneo per alloggio) su spazi privati e/o pubblici.

TITOLO III° - DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPITOLO VI° - ZONIZZAZIONE

Art. 26 - Suddivisione del territorio comunale in zone.

Il territorio del Comune di S. Michele di Serino è suddiviso nelle seguenti zone:

- Zone B e C: a prevalente destinazione residenziale;
- Zone D: a prevalente destinazione produttiva;
- Zone E: destinate all'agricoltura e boscate;
- Zone F e G: pubbliche e di uso pubblico.

Inoltre sono delimitate le aree disciplinate dai piani di recupero vigenti.

Art. 27 - Zone B e C: a prevalente destinazione residenziale: destinazioni ammesse

Le zone residenziali sono destinate alla costruzione di abitazioni permanenti e dei relativi servizi quali: autorimesse private e pubbliche, cantine, centrali termiche e tecnologiche, locali diversi di uso comune.

Ai fini dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane, sono ammesse, nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi articoli, le seguenti destinazioni d'uso:

- servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle zone F e G, locali per associazioni culturali, assistenziali e religiose;
- commercio al dettaglio, uffici pubblici e privati, studi professionali;
- ristoranti, bar, locali di spettacolo o divertimento, banche, alberghi, pensioni e convivenze;
- attività artigianali con un massimo di 5 addetti, con esclusione di attività nocive, dannose o comunque tali da provocare disagio alla residenza.

Art. 28 - Zone B1, di ricostruzione.

Comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale, già sedime di edifici crollati, demoliti o danneggiati, delimitate dai Piani di recupero vigenti, ad eccezione dei lotti non edificati. In tali zone l'edificazione è disciplinata dalle disposizioni dei Piani di recupero vigenti.

Art. 29 - Zone B2, sature

Comprendono le aree su cui insistono edifici a prevalente destinazione residenziale, danneggiati o non

dai fenomeni sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, non compresi nell'ambito delle zone B1., nonché le parti inedificate dei lotti parzialmente compresi nelle suddette zone B1.

In tali aree sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia
- nuova costruzione: sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni per un volume non superiore al 15%, di quello preesistente, purchè l'altezza massima non superi m. 7,50 e la distanza dai confini non risulti inferiore a m. 5,00.
- demolizione e ricostruzione: è consentita l'edificazione nel rispetto dei volumi e delle superfici degli edifici preesistenti, con altezza massima non superiore a m. 7,50.

Art. 30 - Zone B3, di completamento del capoluogo

Comprendono aree libere o parzialmente edificate, destinate alla edificazione residenziale che, trovandosi in zona già urbanizzata, non necessitano di P.U.E.

In tali aree il Piano si attua per intervento edilizio diretto ed è consentita l'edificazione nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo =	mq.	500	750
I.F.	= mc/mq	1,6	1,00
R.C.	= mq/mq	0,40	0,30
H max	=	m.	7,50

Distanze a norma del precedente articolo 5.

Art. 31 - Zone B4 di completamento nelle aree collinari

Comprendono aree libere o parzialmente edificate allo interno delle zone edificabili collinari già individuate dal Programma di Fabbricazione. Esse comprendono due sottozone:

- la sottozona B.4/a comprende le aree che il P.d.F. destinava a "zona di espansione rada" (E.R.2). Nei lotti già edificati sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia
- ampliamenti e sopraelevazioni per un volume non superiore al 15% di quello preesistente, purchè l'altezza massima non superi m. 7,50 e la distanza dai confini non risulti inferiore a m. 5,00.

Nei lotti liberi si conferma sostanzialmente la disciplina del P.d.F. come segue:

Lotto minimo = mq. ~~1.000~~ ⁴⁵⁰
 I.F. = mc/mq. 0,72
 R.C. = mq/mq 0,12
 H max = m. 7,50

- la sottozona B.4/b comprende le aree che il P.d.F. destinata a "zona conservativa rada" (C.R.). Nei lotti già edificati sono ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia
- ampliamenti e sopraelevazioni per un volume non superiore al 15% del quello preesistente, purchè l'altezza massima non superi m. 7,50 e la distanza dai confini non risulti inferiore a m. 5,00. Nei lotti liberi si conferma sostanzialmente la disciplina del P.d.F. come segue:

Lotto minimo = mq. 4000 ¹⁵⁰⁰
 I.F. = mc/mq. ~~0,30~~ ^{0,40} *idonee c.c. 467/87 abbinone*
 R.C. = mq/mq. ~~0,05~~ ^{0,40} " " "
 H. max = m. 7,50

Per il calcolo del volume realizzabile è consentito computare più particelle di terreno non contigue, appartenenti allo stesso proprietario, a condizione che accetti l'imposizione del vincolo di inedificabilità sulle particelle computate, vincolo da trascrivi-

vere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari - questa norma può applicarsi fino a raggiungerte il volume di mc. 500,00.

Art. 32 - Zone C di nuovo impianto

Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali che, non essendo urbanizzate, richiedono la redazione di P.U.E..

Nelle planimetrie di PRG sono indicate le aree di nuovo impianto, nell'ambito delle quali saranno individuate quelle destinate all'edilizia economica e popolare.

Sono inoltre delimitate le aree oggetto del PEEP 86/1 e del PEEP 86/2, per le quali valgono le prescrizioni grafiche e normative dei suddetti Piani di Zona.

L'edificazione, per le aree non comprese nei suddetti Piani di zona, è consentita nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo =	mq.500
I.F.	= mc/mq. 2,50
U.F.	= mq/mq 0,70
H. max	= m.10,00

Art. 33 - Zone D: Destinazione artigianale e industriale.

Le destinazioni d'uso ammesse in tale zona, nel rispetto del successivo articolo e delle indicazioni

delle planimetrie di P.R.G. sono le seguenti:

a) attività artigianali ed industriali di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

b) attività artigianali ed industriali del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti;

c) attrezzature per la viabilità;

d) attività espositive ed attività ricettive, nonché abitazioni per gli addetti.

Non sono comunque ammesse industrie di base, industrie chimiche e lavorazioni nocive.

L'edificazione è subordinata alla approvazione di P.U.E. (che dovrà destinare a parcheggi pubblici almeno il 5% della superficie complessiva), nel rispetto dei seguenti indici:

Lotto minimo	=	mq.	1.000
I.F.		mc/mq	2,00
R.C.		mq/mq	0,40
H max		m.	7,50

distanza minima dai confini e dalle strade m. 10,00

Le richieste di concessione edilizia dovranno essere corredate da progetti che illustrino i sistemi adottati per la depurazione degli effluenti nell'atmosfera e per lo smaltimento e la depurazione dei rifiuti liquidi.

Art. 34 - Zone E, destinate all'agricoltura: Norme generali.

Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa

non soltanto come funzione produttiva, ma come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale.

In queste zone sono consentite esclusivamente abitazioni o attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

- a) costruzioni residenziali al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari;
- b) stalle, porcilaie ed edifici per allevamenti, anche se legati a più aziende agricole;
- c) serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi.

Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme ed a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della L.N. 219/81 e successive modifiche ed integrazioni, unicamente dai proprietari coltivatori diretti, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti, hanno rispettivamente acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della concessione stessa, cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.

Le concimaie al servizio di stalle di capienza non superiore ai 25 capi, dovranno osservare una distanza minima dalle abitazioni di mt. 25.00; gli allevamenti industriali e le relative concimaie dovranno osservare una distanza minima di mt. 200,00 da qualunque fabbricato di abitazione in zona residenziale.

Tali zone sono articolate come segue:

- Zone agricole, di cui al successivo art. 35;
- Zone agricole di tutela e zone boscate, di cui al successivo art. 36.

Art. 35 - Zone El: Agricole

Comprendono le aree agricole senza particolari limitazioni.

In tali zone è consentito l'intervento edilizio diretto mediante autorizzazione o concessione per le seguenti categorie d'intervento:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia
- costruzione nel rispetto dei seguenti indici:

a) per le abitazioni:

1. aree seminate ed a frutteto

I.F. = mc/mq 0,03

H max = m. 7,50

2. aree irrigue, con colture pregiate ed orti

I.F. = mc/mq 0,05

H max = 7,50

Le distanze dei confini di proprietà o di zona devono essere non inferiori a m. 5.00.

b) per gli altri edifici (silos, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli:

I.F. = mc./mq 0,10

H max m. 7,50

Le distanze dai confini di proprietà o di zona devono essere non inferiori a m. 10,00.

c) per edifici destinati ad allevamenti zootecnici:

I.F. = mc/mq 0,05

H max = m. 7,50

Le distanze dai confini non devono essere inferiori a m. 20,00.

Per il calcolo del volume realizzabile per le abitazioni rurali è consentito computare più particelle di terreno non contigue, appartenenti allo stesso proprietario, a condizione che accetti l'imposizione del vincolo di inedificabilità sulle particelle computate, vincolo da trascrivere alla conservatoria dei Registri immobiliari. Questa norma può applicarsi fino a raggiungere il volume di mc. 500,00.

L'accorpamento di cui al comma precedente è ammesso anche per terreni ubicati nei comuni limitrofi.

E' consentito, per una sola volta, alle Aziende agricole esistenti alla data di adozione del PRG un'ampliamento del 30% della S.U. (art. 56, 7 comma, L.N. 219/81) (3).

Art. 36 - Zone E2: agricole di tutela e boscate.

Comprendono le aree boscate e le aree agricole che,

pur conservando la loro funzione produttiva, svolgono una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico di protezione dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico nonché le zone di tutela dei corsi d'acqua e quelle a notevole rischio sismico.

In tali zone è imposto il mantenimento o la ricostituzione delle aree a bosco, dei filari o gruppi di alberi, delle siepi di recinzione, delle coltivazioni specializzate quali frutteti, pioppeti, noccioleti, vigneti.

Nelle zone di cui al presente articolo l'intervento edilizio è ammesso nel rispetto dei seguenti indici:

$$I.F. = 0,003 \text{ mc/mq}$$

$$H \text{ max} = 7,50 \text{ mt.}$$

Le distanze devono essere non inferiori a m. 10,00 dai confini di proprietà o di zona.

Nelle zone boscate, appositamente delimitate nelle planimetrie di P.R.G., ogni intervento di trasformazione dei luoghi è disciplinato dall'art. 1/g della legge n. 431/85 (legge Galasso) e pertanto il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dall'Assessorato regionale ai Beni Ambientali.

Art. 37 - Zone F: attrezzature pubbliche di interesse generale

Comprendono aree destinate al cimitero, alla stazione

ferroviaria ed alle sedi stradali di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli enti competenti.

Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di P.R.G. con apposite simbologie: ulteriori precisazioni ed eventuali integrazioni possono essere decise dal Consiglio comunale, in sede di attuazione del P.R.G.

Nelle zone di rispetto stradale, di cui al D.M. 1404/68 individuate nella planimetria di P.R.G. è consentita soltanto l'edificazione precaria di recinzioni, parcheggi e stazioni di servizio; tale precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione.

Art. 38 - Zone G: servizi pubblici di livello comunale.

Tali aree di proprietà pubblica o preordinate alla acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli enti competenti, sono destinate al soddisfacimento del fabbisogno di aree pubbliche e di uso pubblico.

Nelle zone destinate ad attrezzature scolastiche, religiose e civili è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti nel rispetto dei seguenti indici complessivi:

I.F. = mc/mq 2.00

R.C. = mq/mq 0.40

H max = m. 10.00

Art. 39 - Fasce di rispetto ed aree sottoposte a particolare disciplina di salvaguardia e tutela.

Nelle planimetrie di P.R.G. sono delimitate le seguenti aree sottoposte a particolare disciplina:

- fasce di rispetto del raccordo autostradale Avelino-Salerno e delle altre strade; hanno la profondità stabilita dal D.M. n. 1404/1968 e sono inedificabili;
- fasce di rispetto della linea ferroviaria: hanno una profondità di m. 30 per lato e sono inedificabili;
- fascia di rispetto del cimitero: ha una profondità di m.100 ed è inedificabile;
- fasce di rispetto dei corsi d'acqua: hanno una profondità di m. 150 per lato e sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1/c della legge n. 431/85: pertanto ogni progetto di trasformazione dei luoghi deve essere sottoposto a preventiva approvazione dell'Assessorato regionale ai beni ambientali. La porzione di tale fascia contigua alle sponde, per una profondità di m. 50 per

lato è inedificabile.

- fasce di rispetto dell'acquedotto di Napoli : hanno una profondità di m. 6 per ogni lato e sono inedificabili, salvo esplicito assenso dell'Ente gestore competente;
- fasce di rispetto dei valloni della zona collinare: hanno una profondità di m. 20,00 per lato e sono inedificabili.

Gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo e nelle zone E2 di cui allo art. 36 in contrasto con la normativa di piano possono essere mantenuti e per essi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Non sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni. In caso di demolizione l'eventuale ricostruzione deve rispettare la normativa di zona.

Art. 40 - Zonazione del territorio in prospettiva sismica e prescrizioni specifiche.

Nella tavola P4 il territorio comunale è suddiviso in zone, in relazione alle caratteristiche del sottosuolo e al rischio sismico.

Per ciascuna di queste zone l'edificazione dovrà rispettare le disposizioni specificate nella suddetta tavola P4.

Art. 41 - Norme finali

Sono abrogati gli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 del Regolamento edilizio nonchè le tabelle urbanistica ed edilizia allegate al Regolamento stesso.

Restano in vigore le altre disposizioni del Regolamento stesso per quanto compatibili con le presenti norme.

APPENDICE - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(1) L.N. 10/77 - Norme per la edificabilità dei suoli

Art. 9 - Concessione gratuita

Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto:

- a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153.
- b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.
- c) Per gli interventi di manutenzione straordinaria, fermo restando che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta.
- d) Per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di amplia-

mento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari.

e) Per le modificazioni interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni.

f) Per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

g) Per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

..... omissis

(2) L.N. 10/77 - Norme per la edificabilità dei suoli

Art. 5 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché delle Leggi Regionali, è stabilita, ai fini del preceden-

te art. 3, con deliberazione del Consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di Comuni in relazione:

- a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;
- b) alle caratteristiche geografiche dei Comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- d) ai limiti ed ai rapporti inderogabili fissati in applicazione dell'art. 41 - quinquies penultimo ed ultimo comma, della Legge 17 agosto 19423, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Leggi Regionali.

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i Comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della Legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale.

(3) L.N. 219/81 - Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma.

Art. 56 - Autorizzazione ai lavori
..... omissis

Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione può essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilità prescritti dalle norme vigenti purchè la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per cento.

..... omissis

(4) L.N. 10/77 - Norme per la edificabilità dei suoli

Art. 6 - Determinazione del costo di costruzione

Il costo di costruzione di cui al precedente art. 3 per i nuovi edifici è determinato annualmente, con decreto del Ministro dei Lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui allo art. 8, comma terzo, del Decreto - Legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazione, nella Legge 1 novembre 1965, n. 1179.

Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 al 20%, quota che viene determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione. Nella prima applicazione della presente Legge, il Decreto di cui al primo e secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge medesima.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.